

Allegato 2

TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI1. Titoli di studio

- a) al titolo di studio richiesto per l'inclusione nelle rispettive graduatorie conseguito con la media esatta di 6/10
- b) allo stesso titolo di studio conseguito con media superiore al 6: per ogni decimo di media superiore:

in caso di voto espresso in trentesimi, in sessantesimo o in centesimi si procede per analogia;
- c) dal computo della media dei voti vengono esclusi i voti di religione, condotta, educazione fisica e canto ovvero musica;
- d) se la media dei voti è espressa con giudizio complessivo, si fa ricorso alla seguente tabella di corrispondenza:

giudizio complessivo	voto numerico corrispondente
ottimo	10
distinto	9
buono	8
soddisfacente	7
sufficiente	6

- e) un titolo di studio o professionale senza indicazione di voto nonché quello recante un giudizio complessivo diverso da ottimo, distinto, buono, soddisfacente, sufficiente viene valutato, purché vengano presentati i voti relativi all'ultimo anno della corrispondente formazione;
- f) se il titolo di studio richiesto viene presentato insieme ad altri titoli di studio superiori, la media verrà valutata sul titolo di studio minimo richiesto;
- g) se in luogo del titolo di studio minimo richiesto viene presentato un altro titolo di studio superiore, la media verrà valutata in base al medesimo;
- h) in sede di valutazione del diploma di laurea per gli aspiranti alla VIII qualifica funzionale i 10 punti previsti per la valutazione del titolo di studio vengono assegnati in proporzione al punteggio di laurea ottenuto, fermo restando che per il diploma di laurea conseguito con punteggio minimo non viene attribuito nessun punto, mentre per quello conseguito con punteggio massimo vengono attribuiti 10 punti;

punti 0**punti 0,25
fino a un massimo di punti 10**

La valutazione del titolo di studio conseguito in Austria avviene in base al voto complessivo riportato nonché alla conversione di detto voto nel punteggio corrispondente nel sistema italiano;

- | | |
|--|--|
| <p>2. <u>esperienza professionale</u>: per la professione esercitata oppure il servizio prestato con mansioni corrispondenti al profilo cui si aspira o comunque assimilabili – per ogni semestre</p> | <p>punti 1
fino ad un massimo di 10 punti</p> |
| <p>3. <u>Limitatamente alle graduatorie per i profili professionali della IV e della V qualifica</u>:</p> <p>a) <u>disoccupazione</u>: riferita esclusivamente ai disoccupati/alle disoccupate che hanno presentato ad un centro per l'impiego la dichiarazione di disponibilità al lavoro ai sensi del D. Lgs. n. 181/2000 e succ. modifiche oppure agli iscritti/alle iscritte negli appositi elenchi previsti per le categorie protette - per ogni periodo trimestrale</p> <p>b) <u>sussidio di minimo vitale</u>: nel caso che la famiglia dell'aspirante percepisca il sussidio di minimo vitale in modo continuativo per almeno 6 mesi</p> <p>c) <u>figli</u>: per ogni figlio minore a carico</p> | <p>punti 0,50
fino ad un massimo di punti 4</p> <p>punti 10</p> <p>punti 3</p> |

Annotazioni

- 1) I servizi di cui al punto 2. vanno certificati dai rispettivi datori di lavoro (amministrazioni pubbliche e privati), ovvero dichiarati mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, con indicazione esatta della qualifica ricoperta risp. delle mansioni svolte e dei periodi; in caso contrario gli stessi non potranno essere valutati. Il lavoratore autonomo oppure il libero professionista dovranno presentare idonea documentazione a certificazione dell'effettivo esercizio della professione. Vengono accettate le autodichiarazioni univoche. I periodi di effettivo servizio militare di leva, richiamo alle armi, di ferma volontaria e rafferma prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri sono trattati e valutati come periodi di esperienza professionale specifica.
- 2) I servizi prestati vengono valutati fino a 6 mesi prima della scadenza del termine per la presentazione della domanda.
- 3) Ai fini del calcolo del servizio complessivo valutabile si sommano periodi di servizio omogenei, anche se prestati presso amministrazioni pubbliche diverse o diversi datori di lavoro privati.
- 4) Il punteggio attribuito per la disoccupazione di cui al punto 3. lettera a) (è richiesta la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni) è riferito ai due anni antecedenti la presentazione della richiesta. Le condizioni personali di cui alle lettere b) e c) devono invece essere in atto al momento di presentazione della domanda.